

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati regolamenti e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione 25 maggio 2007, n. 1274 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR e dei relativi allegati;

Richiamata la deliberazione n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per asse/attività/direzione;

Richiamata la deliberazione n. 1097 del 12 giugno 2008, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del primo Comitato di Sorveglianza del POR, tra l'altro, dei criteri di selezione delle operazioni inerenti l'Attività 1.2.a), come da ultimo successivamente modificata e integrata con deliberazione della Giunta regionale 1494/2009;

Vista la legge regionale del 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) e successive modifiche, ed in particolare il capo V – Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il regolamento per l'attuazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione del 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche (di seguito regolamento di attuazione del POR);

Atteso che l'articolo 7, comma 4, lettera d) del succitato regolamento di attuazione del POR prevede, che la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie approvi i bandi e gli inviti con le relative risorse finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi Intermedi;

Visto il piano finanziario analitico del POR, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2142, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale del 27 agosto 2009, n. 1967;

Visto il decreto del 25 maggio 2009, n. 219 del Direttore del Servizio Politiche Comunitarie della Presidenza della Regione, Relazioni internazionali e comunitarie, ora Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, Autorità di Gestione del POR, con il quale sono stati adottati il Manuale delle Procedure per la gestione e l'attuazione del POR e il Manuale dei controlli di primo livello;

Atteso che in data 16 giugno 2009 si è svolta la seconda seduta del Comitato di Sorveglianza del POR nel quale sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni ai criteri di selezione delle operazioni, nonché, alcune modifiche al testo del POR, proposte per la successiva notifica alla Commissione europea ed adozione, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1083/2006;

Vista la propria deliberazione del 3 luglio 2009, n. 1494 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR delle suddette modifiche e integrazioni, tra le quali anche quelle concernenti la predetta Attività 1.2.a);

Considerato che, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1083/2006, le modifiche al testo del POR, adottate dal Comitato di Sorveglianza, sono effettivamente operative solo successivamente all'approvazione con decisione della Commissione europea del nuovo testo del Programma;

Vista la decisione della Commissione europea C (2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante "Modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";

Vista la propria deliberazione del 14 gennaio 2010, n. 19 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della citata decisione della Commissione europea C (2010) 5;

Vista inoltre la propria deliberazione del 4 agosto 2010, n. 1528 recante <<LR 7/2008 – POR FESR 2007 – 2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione – attività 1.2.a) “Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI”, linea di intervento C) “Fondo di garanzia per le PMI”– approvazione della scheda di attività>>;

Considerato che la suddetta scheda attività prevede l’emanazione di appositi bandi per procedere alla selezione e all’individuazione degli enti gestori per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI;

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1421/PROD/POLEC del 28 luglio 2010, con il quale è stata determinata la dotazione finanziaria della citata attività 1.2.a, linea di intervento C) “Fondo di garanzia per le PMI”;

Ritenuto di approvare l’allegato bando che stabilisce criteri e modalità per l’accesso ai finanziamenti previsti dal POR FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Asse 1 “Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità” – Attività 1.2.a “Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI”, linea di intervento C) “Fondo di garanzia per le PMI”, comprensivo degli allegati, e di destinare all’erogazione dei finanziamenti di cui al bando medesimo risorse finanziarie pari ad Euro 22.000.000,00, di cui Euro 5.390.000,00 di quota FESR, ed Euro 16.610.000,00 di quota statale e regionale;

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, di concerto con l’Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie, all’unanimità

delibera

- 1.** Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il bando, comprensivo dei relativi allegati, che stabilisce criteri e modalità per l’accesso ai finanziamenti previsti dal POR FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Asse 1 “Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità” – Attività 1.2.a “Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI”, linea di intervento C) “Fondo di garanzia per le PMI”, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** Di approvare la modulistica prevista per la presentazione della domanda a valere sul predetto bando, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3.** Di assegnare al presente bando, per le motivazioni indicate in premessa, risorse finanziarie pari a complessivi euro 22.000.000,00 di cui quota FESR euro 5.390.000,00, quota Stato euro 11.550.000,00, e quota Regione euro 5.060.000,00.
- 4.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino ufficiale della Regione nonché sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
- 5.** Gli eventuali incrementi delle risorse finanziarie, assegnati per l’erogazione dei finanziamenti di cui al bando, nonché le eventuali modifiche o integrazioni di carattere sostanziale che si rendesse necessario apportare al testo del bando stesso, a seguito di variazioni delle normative comunitarie di riferimento saranno disposti con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottare su proposta dell’Assessore alle attività produttive, di concerto con l’Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie.
- 6.** Le domande di partecipazione vanno presentate a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando stesso sul Bollettino ufficiale della Regione ed entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di tale pubblicazione.



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
tel + 39 040 377 2454 fax + 39 040 377 2463	attprod@regione.fvg.it I - 34132 Trieste, via Trento 2

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programmazione 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

asse 1 – innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità

attività 1.2.a - incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI

linea di intervento C) – Fondo di garanzia per le PMI

Bando pubblico per la selezione degli enti gestori per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e obiettivi
- Art. 2 Riferimenti normativi
- Art. 3 Definizioni

CAPO II MODALITA' DI ACCESSO AL BANDO

- Art. 4 Condizioni di ammissibilità
- Art. 5 Raggruppamenti temporanei di impresa
- Art. 6 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 7 Valutazione delle domande
- Art. 8 Stipula della convenzione e costituzione del Fondo

CAPO III DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

- Art. 9 Oggetto
- Art. 10 Risorse finanziarie
- Art. 11 Forma ed entità della garanzia
- Art. 12 Modalità di gestione del Fondo
- Art. 13 Requisiti dei beneficiari delle garanzie
- Art. 14 Modalità di richiesta di ammissione alla garanzia
- Art. 15 Istruttoria delle richieste di garanzia
- Art. 16 Escussione della garanzia

CAPO IV REGIME DEGLI AIUTI

- Art. 17 Regime degli aiuti
- Art. 18 Intensità degli aiuti
- Art. 19 Settori esclusi
- Art. 20 Cumulo
- Art. 21 Revoca delle agevolazioni

CAPO V OBBLIGHI DEL CONFIDI QUALE ENTE GESTORE DEL FONDO

- Art. 22 Obblighi del Confidi quale Ente gestore del Fondo

CAPO VI
PUBBLICAZIONI ED INFORMAZIONI

Art. 23 Informazioni di carattere tecnico-amministrativo

Art. 24 Informazioni

Art. 25 Pubblicazione

Art. 26 Trattamento dati personali

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e obiettivi

1. Il presente bando stabilisce i criteri e le modalità di selezione degli Enti gestori deputati alla gestione del Fondo di garanzia previsto dal Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013 - Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" - Attività 1.2.a) "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI", Linea di intervento C "Fondo di garanzia per le PMI".
2. Gli Enti gestori vengono selezionati in base ai criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 4; la Regione intende procedere alla sottoscrizione di convenzioni con organismi consortili di garanzia (di seguito : Confidi), così come individuati dall'articolo 13 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 ed iscritti in apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 o iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), per la gestione del Fondo ovvero di parti di esso quali fondi rischi, da utilizzare per la concessione di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi da parte delle PMI secondo quanto previsto dai successivi articoli.
3. Conformemente agli obiettivi delineati nel POR FESR 2007-2013, il presente intervento si propone di agevolare l'accesso al credito da parte delle Piccole Medie Imprese per le finalità di cui al comma 2.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

1. Il presente bando è disciplinato dai seguenti atti normativi:
 - a) normativa comunitaria:
 - 1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, (Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi);
 - 2) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato in GUUE serie L n. 210 del 31 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato in GUUE serie L n. 210 del 31 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - 4) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, pubblicato in GUUE serie L n. 45 del 15 febbraio 2007 e successive modifiche e integrazioni;
 - 5) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della Commissione Europea C (2010) 5 del 04 gennaio 2010, recante <<modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia>>;
 - 6) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 che disciplina l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

- 7) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6/08/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
 - 8) Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 giugno 2008;
 - 9) Decisione della Commissione Europea C(2010)4505 del 6 luglio 2010 che dichiara l'aiuto di Stato n. 182/2010 "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE;
- b) normativa nazionale:
- 1) Quadro Strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività e occupazione";
 - 2) Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
 - 3) Legge 24 novembre 2003, n. 326 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";
 - 4) Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 recante "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.", pubblicato su GURI 294 del 17 dicembre 2008;
- c) normativa regionale:
- 1) LR 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;
 - 2) LR 21 luglio 2008, n. 7 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
 - 3) Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1274 recante <<Approvazione in via definitiva della proposta di programma operativo regionale FESR "Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione" 2007/2013>>;
 - 4) Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3161 recante <<POR FESR Obiettivo Competitività e Occupazione 2007/2013. Presa d'atto della decisione della commissione europea C(2007) 5717 dd. 20/11/2007 e ripartizione finanziaria del programma per asse/attività/direzione>>;
 - 5) Deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2142 recante "Adozione del piano finanziario analitico del POR FESR 2007/2013 per asse, attività, anno e struttura regionale attuatrice" e successive modifiche e integrazioni;
 - 6) Deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2009, n. 1008 recante <<POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione. Presa d'atto dell'accettazione da parte della Commissione europea della descrizione sul sistema di gestione e controllo, ex art. 71 del regolamento (ce) n. 1083/2006>>;
 - 7) Deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 3 luglio 2009 legge regionale 7/2008, capo V. POR FESR 2007-2013 competitività regionale e occupazione. Adozione delle modifiche al POR FESR 2007-2013 competitività regionale e occupazione. Presa d'atto criteri di selezione e relative linee guida per l'attuazione delle attività 4.1.a e 4.3.a. e per la nuova linea di intervento dell'attività 1.2.a "fondo di garanzia per le pmi". Presa d'atto modifiche/integrazioni dei requisiti generali e dei criteri di selezione delle altre attività";
 - 8) Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2010, n. 19 recante << POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione. Presa d'atto della decisione della commissione europea c(2010) 5 >>;

- 9) Deliberazione della Giunta regionale n. 1528 del 4 agosto 2010 recante <<LR 7/2008 – POR FESR 2007 – 2013 obiettivo competitività regionale e occupazione – attività 1.2.a) “incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI”, linea di intervento C) Fondo di garanzia per le PMI” – approvazione della scheda di attività>>;
- 10) Decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. recante <<Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>>;
- 11) Decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 0238/Pres. recante <<Regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007/2013>> e successive modifiche e integrazioni;

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai sensi del presente bando si intende per:
 - a) Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR): il Fondo strutturale che interviene nell’ambito della politica di coesione comunitaria e che cofinanzia il Programma Operativo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - b) Fondo POR FESR 2007-2013: il fondo gestito fuori bilancio dal soggetto pagatore e istituito con l’articolo 24 della legge regionale n. 7/2008 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivante dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
 - c) Quadro Strategico nazionale (QSN) 2007-2013: documento approvato con decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell’ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo “Competitività e occupazione”;
 - d) Programma Operativo Regionale (POR): il documento (in seguito denominato Programma) presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e approvato dalla Commissione europea che fissa una strategia di sviluppo attraverso una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo del FESR;
 - e) Struttura regionale attuatrice (SRA): il Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive;
 - f) Ente gestore del fondo: il soggetto che esercita le funzioni delegate nell’ambito del POR FESR 2007-2013;
 - g) Autorità di gestione (AdG): l’organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma individuato nel Servizio Politiche comunitarie della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie;
 - h) Autorità di Certificazione (AdC): l’organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l’attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall’articolo 61 del Regolamento (CE) 1083/2006, individuato per il Programma nel Servizio Finanziario e Rendiconto delle Relazioni internazionali e comunitarie;
 - i) Autorità di Audit (AdA): organismo incaricato di garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma e che siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate. Tale Autorità è individuata nel Servizio Controllo Comunitario presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie;
 - j) Soggetto pagatore: l’organismo responsabile dell’esecuzione dei pagamenti nell’ambito del Programma individuato all’interno della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie nel Servizio risorse finanziarie;
 - k) Comitato di Sorveglianza (CdS): organo responsabile di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del programma operativo;

- l) Irregolarità: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio regionale (articolo 2, comma 7, Regolamento CE 1083/2006);
- m) Start up: iniziativa imprenditoriale di nuova costituzione. Si considerano start up le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di diciotto mesi al momento della presentazione della domanda di garanzia;
- n) Meccanismi di trasferimento tecnologico: regolano il passaggio dalla ricerca scientifica alle applicazioni economiche. Vi sono tre diverse modalità attraverso le quali tali meccanismi si attivano:
 - 1) trasferimento per diffusione: limitatamente alla diffusione attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche;
 - 2) trasferimento per mobilità: limitatamente alle collaborazioni e partnership su progetti congiunti tra mondo dell'impresa e mondo della ricerca;
 - 3) trasferimento per valorizzazione: creazione di imprese spin off della ricerca, brevettazione e licenze;
- o) Ricerca industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi, di cui alla lettera p);
- p) Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- q) Consulenza strategica: servizi di consulenza strategica esterna qualificata finalizzati anche a supportare l'attuazione in forma integrata degli strumenti di politica industriale;
- r) Innovazione di prodotto: quel cambiamento del prodotto che induce un miglioramento, rilevante o marginale, relativo alle funzioni/prestazioni del prodotto e al suo significato;
- s) Innovazione dei processi: l'attuazione di metodi di produzione o di consegna nuovi o sensibilmente migliorati, in particolare con cambiamenti significativi per quanto riguarda le tecniche, le attrezzature o il software. Non sono considerati innovazione le modifiche o le migliorie di modesta entità, l'incremento delle capacità produttive o dei servizi dovuto all'introduzione di sistemi produttivi o logistici molto simili a quelli già in uso, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- t) Innovazione dell'organizzazione: l'attuazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non sono considerati innovazione i cambiamenti di pratiche commerciali, di organizzazione lavorativa o di relazioni esterne basati su metodi organizzativi già in uso nell'impresa, i cambiamenti della strategia di gestione, le fusioni ed acquisizioni, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i

cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;

- u) Portafoglio di finanziamenti: il volume di attività finanziaria, ovvero il rischio sull'ammontare dei finanziamenti, concessi dalle banche alle imprese, garantiti dal Confidi, per investimenti indirizzati al sostegno di iniziative coerenti con le finalità del Bando.

CAPO II Modalità di accesso al bando

Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità

1. Sono ammessi a partecipare al presente bando i Confidi, sia in forma singola, che in raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo, che:
 - a) siano iscritti in apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 o iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993;
 - b) abbiano una sede legale o operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi (ventiquattro) mesi;
 - c) posseggano una precedente esperienza riferita all'ultimo quinquennio in attività di rilascio e gestione dei rapporti relativi alle garanzie;
 - d) non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dagli articoli 34, comma 2, e 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) non si trovino in alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;
 - f) abbiano tra gli associati, singolarmente o in raggruppamento temporaneo d'impresa con altri Confidi, alla data del 31 dicembre 2009, almeno n. 10.000 (diecimila) PMI con unità produttiva ubicata nel territorio regionale ;
 - g) siano dotati degli elementi fondamentali della struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio che assicuri, in particolare, esperienza e qualificazione del personale da impiegare e permetta di far fronte agli oneri organizzativi previsti all'articolo 22. La descrizione del sistema di gestione e controllo dovrà essere dettagliata in una relazione da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato n. 4) e sarà soggetta ad approvazione da parte dell'AdG, d'intesa con la SRA.

Articolo 5 - Raggruppamenti temporanei di impresa

1. Per i raggruppamenti temporanei di impresa, costituiti in conformità alle relative disposizioni di legge, devono essere presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione:
 - a) dichiarazione resa e sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti del raggruppamento medesimo, dell'intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma con l'indicazione esplicita e completa della denominazione/ragione sociale di tutti i raggruppandi, con indicazione del soggetto capofila a cui farà riferimento la Regione;
 - b) dichiarazione resa distintamente da ogni società componente il raggruppamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, lettere a), b), c), d), e).
2. È fatto divieto ai Confidi di partecipare al bando in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato allo stesso bando in raggruppamento.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato, sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del medesimo al seguente indirizzo: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale, Via Sabbadini 31, 33100 Udine, e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. recapitata a mezzo del servizio postale o equivalente ovvero mediante consegna a mano presso il citato indirizzo, Il piano, stanza n. 256 (protocollo). Farà fede in ogni caso la data di arrivo come registrata dall'Ufficio protocollo della Regione e non quella di spedizione. La tempestiva ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione resta di esclusiva responsabilità del mittente.
2. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati.
3. Non saranno ammesse domande incomplete, parziali, indeterminate, plurime, condizionate.
4. Il plico deve contenere oltre l'indirizzo completo, (se RTI, indicare la capogruppo) numero di telefono e fax, la dicitura "Per la costituzione e la gestione del Fondo di garanzia per le PMI - POR FESR 2007-2013, Asse 1 Attività 1.2.a) Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI - Linea di intervento C) Fondo di garanzia per le PMI".

Articolo 7 - Valutazione delle domande

1. La verifica delle domande e della relativa documentazione sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata con provvedimento del Direttore centrale attività produttive. La Commissione verifica la completezza e la conformità della documentazione allegata alla domanda ed il possesso da parte dei Confidi dei requisiti richiesti, con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e f) e verifica la sussistenza degli elementi fondamentali della struttura tecnico-organizzativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g).
2. L'elenco delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili sono approvati con provvedimento del Direttore centrale attività produttive e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. A tutti i soggetti esclusi sarà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R., mentre per i soggetti ammessi la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione dell'elenco assume valore di notifica.

Articolo 8 - Stipula della convenzione e costituzione del Fondo

1. La Regione provvederà alla sottoscrizione di convenzioni tra i Confidi in possesso dei requisiti elencati all'articolo 4, comma 1, individuati quali possibili enti gestori, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di adozione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, una volta intervenuta l'approvazione da parte dell'AdG della relazione sul sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g).
2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori 30 giorni, su richiesta del Confidi e qualora entro tale termine lo stesso non abbia provveduto ad adeguare la propria struttura tecnico-organizzativa, per assicurare l'avvio della gestione del fondo, con provvedimento del Direttore centrale attività produttive si procederà a dichiarare la decadenza della domanda del Confidi.
3. Successivamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, l'amministrazione regionale costituisce il Fondo di garanzia tramite l'impegno delle risorse finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, a favore degli enti gestori con decreto del Direttore centrale attività produttive, e lo trasferisce agli stessi con decreto del Direttore della SRA.

CAPO III

Disposizioni per la gestione del Fondo

Articolo 9 – Oggetto

1. L'obiettivo dell'azione consiste nella costituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte di PMI esistenti o di nuova o recente costituzione aventi sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale, attraverso la concessione di garanzie su finanziamenti relativi alle iniziative di cui al comma 2, realizzate sul territorio regionale.
2. Lo strumento opera secondo le prescrizioni dell'Accordo di "Basilea 2" per garantire le operazioni finanziarie realizzate da banche e intermediari autorizzati in favore delle stesse PMI, per le seguenti iniziative:
 - a) l'acquisizione di servizi di consulenza strategica esterna;
 - b) le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - c) l'innovazione di prodotto, di processo e quella organizzativa;
 - d) i meccanismi di trasferimento tecnologico;
 - e) la realizzazione di investimenti produttivi legati all'industrializzazione dei risultati dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle PMI beneficiarie;
 - f) il sostegno allo start-up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita.

Articolo 10 – Risorse finanziarie

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le PMI derivante dal Programma operativo regionale 2007-2013, parte POR FESR 2007-2013: Asse 1 Attività 1.2.a) - Linea di intervento C) è di euro 22.000.000,00, di cui euro 5.390.000,00 di quota FESR, euro 11.550.000,00 di quota statale ed euro 5.060.000,00 di quota regionale.
2. Il Fondo sarà ripartito tra i Confidi selezionati quali enti gestori, secondo i seguenti criteri, con riferimento ai dati rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione del presente bando e con esclusivo riferimento alle operazioni destinate alle imprese insediate nel territorio regionale:
 - a) 35 per cento dello stanziamento in proporzione all'ammontare delle garanzie in essere (del rischio assunto);
 - b) 30 per cento dello stanziamento in proporzione ai mezzi patrimoniali destinati al rilascio di garanzie;
 - c) 15 per cento dello stanziamento in proporzione agli apporti dei consorziati/soci;
 - d) 10 per cento in proporzione all'ammontare delle garanzie in essere prestate su operazioni a medio/ lungo termine ;
 - e) 10 per cento in proporzione alle garanzie in essere prestate a favore delle start-up.
3. A tal fine i Confidi devono presentare, i suddetti dati unitamente alla domanda di partecipazione.
4. L'utilizzo del Fondo non conforme alle finalità previste dal bando e dalle disposizioni contenute nella convenzione comporta la revoca parziale o totale dell'intervento pubblico.
5. Quanto residua al 31 dicembre 2015 del Fondo di garanzia per le PMI dovrà essere dagli enti gestori restituito alla Regione, secondo le modalità indicate dall'amministrazione regionale. Le risorse così affluite al bilancio regionale saranno riassegnate agli enti gestori, con un criterio di proporzionalità rispetto ai volumi complessivi di attività finanziaria attuata da ciascuno di essi, nell'ambito della gestione del Fondo di garanzia per le PMI. Tali risorse confluiranno agli enti gestori allo scopo di perseguire i propri compiti istituzionali a sostegno delle PMI regionali, per finalità analoghe a quelle previste dal POR FESR 2007-2013.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le risorse affluite al bilancio regionale di cui al comma 5, saranno riassegnate al Confidi capofila che ripartirà le stesse in base agli accordi interni con gli altri componenti.

Articolo 11 – Forma ed entità della garanzia

1. Il Fondo di garanzia di cui la presente bando è destinato al rilascio delle garanzie a favore di PMI nonché a coprire le prime perdite dei finanziamenti dallo stesso garantiti concessi dalle banche alle imprese; esso copre i singoli portafogli di finanziamenti garantiti dagli enti gestori fino ad un importo massimo pari al 20%

- (venti per cento) di ciascun portafoglio ed i singoli finanziamenti fino ad un importo massimo pari all'80% (ottanta per cento). Le garanzie a favore delle banche e nell'interesse delle Imprese saranno disciplinate dalle Convenzioni vigenti tra Banche e Confidi, eventualmente integrate qualora non adeguate al rispetto dei requisiti contenuti nel presente bando. Le garanzie sono sussidiarie o escutibili a prima richiesta.
2. Gli enti gestori, nel rilasciare le garanzie a favore delle PMI per le finalità di cui al presente bando utilizzano, a copertura finanziaria, il Fondo di garanzia per le PMI ad integrazione del proprio patrimonio di vigilanza/fondo rischi.
 3. Le garanzie sono relative alle seguenti operazioni di finanziamento riferibili ad una delle iniziative ammissibili, di cui all'articolo 9, comma 2:
 - a) finanziamenti a breve e medio termine di durata compresa tra i 12 (dodici) e i 60 (sessanta) mesi;
 - b) locazioni finanziarie.
 4. Nel caso in cui i finanziamenti per cui siano richieste le garanzie del Fondo di garanzia per le PMI prevedono piani di ammortamento con scadenza successiva al 31 dicembre 2015, l'intervento del Fondo può essere concesso limitatamente al periodo di ammortamento entro la data del 31 dicembre 2015.
 5. Sono escluse le operazioni di mero rifinanziamento o riscadenzamento del passivo delle imprese garantite.
 6. La singola garanzia non può superare l'80% (ottanta per cento) delle operazioni di finanziamento.
 7. Il Fondo di garanzia per le PMI, sarà utilizzato, con un moltiplicatore minimo pari a 5 (garanzie concesse/stanzamento Fondo di garanzia per le PMI). Il moltiplicatore pari a 5 si applica alle risorse finanziarie disponibili al netto dell'ammontare per la copertura delle posizioni ad incaglio o sofferenza del portafoglio garanzie concesse, per il quale si applica il moltiplicatore 1.
 8. Tutte le operazioni finanziarie devono essere realizzate da banche che esercitano l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 385/1993 e iscritte all'albo di cui all'articolo 13 (o articoli 13 e 64 per i Gruppi bancari) dello stesso D. Lgs. 385/1993 (enti creditizi), oppure da intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del D. Lgs. 385/1993 con le quali i Confidi abbiano preventivamente stipulato apposite convenzioni per l'attivazione delle garanzie.
 9. L'importo massimo garantito ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 non può superare, per singola PMI, l'importo massimo di euro 1.500.000,00. Limitatamente alle imprese attive nel settore del trasporto su strada, l'importo massimo garantito non può superare euro 750.000,00.
 10. In ogni altro caso, l'importo massimo garantito non può superare, per singola PMI, l'importo di euro 2.000.000,00.

Art. 12 – Modalità di gestione del Fondo

1. I fondi sono soggetti a contabilità separata rispetto le altre poste patrimoniali ed economiche degli enti gestori e i costi di gestione non possono superare il 2% (due per cento) della consistenza del Fondo ai sensi dell'articolo 43 del Reg. (CE) 1828/06, calcolati sulla quota parte del Fondo direttamente gestita dai singoli enti gestori. La convenzione di cui all'articolo 8 disciplinerà le modalità di gestione dei fondi che devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente attività. I fondi saranno erogati in un'unica soluzione e l'ammontare eventualmente non utilizzato al termine del programma di intervento, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2015, dovrà essere restituito all'amministrazione regionale. L'ammontare eventualmente non utilizzato, entro il 31 dicembre 2015, da restituire al termine del programma di intervento, viene determinato con riferimento alle seguenti precisazioni:
 - a) tutti i proventi, le spese e gli interessi derivanti dalla gestione finanziaria dei fondi dovranno essere imputati agli stessi fondi e depositati a maturazione nei rispettivi conti correnti;
 - b) eventuali perdite derivanti dalla gestione finanziaria delle somme depositate saranno a carico degli enti gestori;
 - c) al Fondo oltre ai costi di gestione, non superiori al 2% (due per cento) della consistenza del Fondo stesso, sono addebitate anche le perdite accertate derivanti dall'escussione delle garanzie relative ai finanziamenti garantiti fino ad un importo massimo pari al 20% (venti per cento) del portafoglio di garanzie concesse sui finanziamenti attivati;

- d) la gestione del pagamento delle perdite sarà definita dagli enti gestori, secondo gli accordi convenzionali con i soggetti finanziatori, anche con soluzioni transattive; saranno addebitabili al Fondo le somme per capitale e interessi, anche di mora, maturati sino al giorno del passaggio a sofferenza, nonché le eventuali spese legali, attestata da adeguata documentazione contabile/fiscale.
2. Gli enti gestori si impegnano a gestire i fondi mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata nella domanda di partecipazione al bando nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza.
3. Gli enti gestori sono responsabili della corretta gestione dei fondi rischi e di tutti gli adempimenti connessi, tra cui:
 - a) la promozione del fondo rischi attraverso iniziative volte a diffondere presso il sistema degli intermediari finanziari, le associazioni di categoria e le imprese, le caratteristiche del fondo e le relative modalità di accesso;
 - b) ricevimento delle domande e valutazione delle richieste di ammissione a garanzia;
 - c) monitoraggio delle operazioni di finanziamento;
 - d) rilascio e gestione delle garanzie;
 - e) ogni altra attività ritenuta utile e opportuna dalla Regione ai fini dell'espletamento dell'attività di cui al presente bando.
4. Nell'espletamento delle attività di cui al presente bando, gli enti gestori operano quali operatori indipendenti in conformità ai criteri ordinari dell'economia, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, del principio di pari opportunità e non discriminazione e della sostenibilità ambientale.
5. Oltre a tali adempimenti, gli enti gestori devono rendere disponibili i dati in loro possesso attraverso i quali l'amministrazione regionale sia in grado di ottenere tempestivamente informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati.

Articolo 13 – Requisiti dei beneficiari delle garanzie

1. Sono ammesse alla garanzia dei fondi rischi le imprese aventi dimensione di PMI.
2. Le imprese di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000);
 - b) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCAA competente per territorio;
 - c) avere sede o almeno un'unità operativa attiva ubicata nel territorio regionale con attività effettiva nell'ambito dei settori di attività ammissibili ai sensi dei regolamenti richiamati all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 6) e 7), come risultante dalla visura camerale e attestato dall'impresa nella domanda di garanzia;
 - d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - e) non essere in situazione di difficoltà secondo la relativa normativa di riferimento richiamata all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 6) e 7) per l'accesso alle garanzie previste dal presente bando;
 - f) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione. A tal fine l'impresa attesta di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato.

Articolo 14 – Modalità di richiesta di ammissione alla garanzia

1. Le richieste di ammissione alla garanzia dei Fondi rischi devono essere presentate dalle PMI beneficiarie direttamente agli enti gestori e redatte su apposito modulo predisposto da questi ultimi, d'intesa con la SRA.

Per la valutazione del merito di credito alla richiesta sono allegati gli ultimi due bilanci d'esercizio approvati, corredati dall'eventuale relazione della società di revisione. Per le imprese in fase di costituzione o costituite da meno di 24 (ventiquattro) mesi, in luogo dei bilanci è prodotto il bilancio previsionale triennale.

2. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 2, sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2010 ovvero quelle sostenute dopo la presentazione alle domande di finanziamento. Le operazioni finanziarie relative a spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la presentazione della domanda potranno beneficiare esclusivamente della garanzia concessa secondo il regime "de minimis" secondo quanto disposto dal Capo IV.
3. Le iniziative ammesse ai benefici devono essere ultimate e rendicontate entro 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento pena l'estinzione della garanzia.

Articolo 15 - Istruttoria delle richieste di garanzia

1. Gli enti gestori assegnano alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Le istruttorie dovranno essere esaminate e deliberate entro 45 (quarantacinque) giorni (solari e consecutivi), salvo eventuali necessarie e opportune integrazioni alla pratica stessa. In ogni caso l'istruttoria deve essere conclusa entro e non oltre 60 (sessanta) giorni (solari e consecutivi) dal ricevimento dell'istanza.
2. Ai fini dell'erogazione delle garanzie, gli enti gestori esaminano gli interventi proposti dalle PMI, anche sulla base dell'istruttoria bancaria, secondo l'ordine cronologico delle richieste che saranno inoltrate direttamente agli stessi, in coerenza con gli obiettivi e i contenuti del presente bando, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della relativa normativa comunitaria di attuazione, sulla base della documentazione allegata alla domanda, con i seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO PONDERATO
a) congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi del progetto	min 0 – max 10
b) adeguatezza dello schema organizzativo e della professionalità disponibili rispetto agli obiettivi progettuali	min 0 – max 15
c) merito creditizio: capacità di far fronte al debito secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere	min 0 – max 30
d) grado dell'innovatività dell'iniziativa	min 0 – max 10
e) fattibilità economica-finanziaria	min 0 – max 15
f) impatto dei risultati previsti dell'operazione sulla crescita del fatturato aziendale e sull'andamento dell'organico	min 0 – max 10
g) impatto economico dei risultati perseguiti	min 0 – max 10
Il punteggio minimo per l'ammissibilità alla garanzia è:	40

3. L'organo dell'ente gestore delibera le garanzie, nell'ambito delle singole riunioni, con cadenza almeno mensile, sulla base delle istruttorie effettuate, approvando con proprio provvedimento, la graduatoria delle domande completamente istruite e valutate. Tale provvedimento è pubblicato sul sito dell'ente gestore.
4. Gli enti gestori trasmettono alle imprese interessate il provvedimento di cui al comma 3 e comunicano per iscritto alle medesime l'ammissione all'intervento del Fondo ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.
5. Il rilascio della garanzia è subordinata all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo.
6. L'organo dell'ente gestore deliberante le garanzie, nell'ambito delle singole riunioni, qualora le risorse finanziarie del Fondo di garanzia per le PMI siano insufficienti a soddisfare tutte le domande di garanzia pervenute adotta, in caso di parità di punteggio, un criterio di priorità mediante l'attribuzione di un punto per ogni singola variabile di seguito riportata:
 - a) iniziative presentate da donne;
 - b) iniziative presentate da giovani;
 - c) microimprese e piccole imprese rispetto alle medie;
 - d) progetti che presentano le seguenti caratteristiche:
 1. utilizzo di materiali eco-compatibili;
 2. risparmio di risorse(energia,acqua e suolo) e tutela ambientale;
 3. riduzione e / o riciclo di rifiuti di produzione;
 4. certificazioni ambientali di processo e di prodotto;
 5. eliminazione o riduzione degli inquinanti (in particolare delle sostanze pericolose);
 - e) progetti integrati fra imprese di diversa dimensione (micro, piccola e media);
 - f) progetti integrati fra soggetti localizzati all'interno dei distretti industriali (anche fra imprese di distretti industriali diversi);
 - g) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 16 - Escussione della garanzia

1. La garanzia potrà essere escutibile al verificarsi dell'insolvenza della PMI beneficiaria del finanziamento nei casi e con le modalità previste dalle convenzioni in essere tra i Confidi e i soggetti finanziatori.
2. Ai sensi del paragrafo 5.3 della Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in caso di escussione della garanzia, l'ente gestore attiverà le procedure più opportune per il recupero della somma, fino all'eventuale deposito dell'istanza di fallimento per l'impresa garantita, se necessario. Le somme recuperate, anche successivamente alla data del 31 dicembre 2015, dall'ente gestore dovranno essere accreditate al Fondo per essere gestite con le modalità previste all'articolo 10, comma 5.

CAPO IV Regime degli aiuti

Articolo 17 - Regime degli aiuti

1. L'intervento di cui al presente bando consiste nell'individuazione degli enti gestori del fondo di garanzia costituito per la concessione di aiuti sotto forma di garanzia a favore delle imprese per l'accesso ai finanziamenti presso le banche.
2. I contributi alle PMI previsti dal presente bando potranno essere concessi secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante l'utilizzo di un premio "unico" così come determinato dal combinato disposto della Comunicazione del Commissione n. 2008/C155/02 con la Decisione della Commissione Europea

- C(2010)4505 relativa all'Aiuto di Stato N182/2010/Italia (Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI);
- b) mediante la concessione di garanzie a titolo di aiuto de minimis, ai sensi del Reg. CE 1998/2006;
 - c) mediante la concessione di aiuto sotto forma di garanzia ai sensi del Reg. CE 800/2008.
3. L'aiuto sotto forma di garanzia per le modalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2, espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolato sulla base del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" di cui alla Decisione della Commissione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 che dichiara l'aiuto di Stato n. 182/2010 compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE.
 4. L'individuazione delle modalità di contribuzione alle PMI di cui al comma 2 verranno definite dall'amministrazione regionale congiuntamente all'atto della stipula delle convenzioni con i soggetti gestori.

Articolo 18 - Intensità degli aiuti

1. Qualora la garanzia sia concessa ai sensi regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Nel caso di un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada, tale importo non deve superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. Qualora la garanzia sia concessa ai sensi del regolamento (CE) 800/2008, l'intensità di aiuto non deve superare quella prevista dal regolamento medesimo per le diverse categorie di aiuto e qualora il programma di investimento oggetto della garanzia riguardi iniziative composite, ricadenti in alcune categorie di aiuti compatibili con il regolamento (CE) 800/2008, si applica il massimale più favorevole al beneficiario, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), per i quali si applica il regolamento (CE) 1998/2006.

Articolo 19 – Settori esclusi

1. Ai sensi del regolamento (CE) 800/2008, sono escluse dalle agevolazioni di cui al presente bando le attività e le tipologie d'aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencate e definite nell'allegato 5.
2. Ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006, sono escluse dalle agevolazioni di cui al presente bando le attività e le tipologie d'aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencate e definite nell'allegato 6.

Articolo 20 – Cumulo

1. Le agevolazioni concesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono cumulabili con altre agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali, nel rispetto delle dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 21 – Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse potranno essere revocate nei seguenti casi:
 - a) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario;
 - b) si riscontrino, in sede di verifica della documentazione prodotta, l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
 - c) qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.
2. In caso di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione concessa, la garanzia potrà essere confermata a carico del fondo rischi dell'ente gestore e il beneficiario corrisponderà al Fondo l'importo dell'aiuto goduto come determinato all'atto di concessione della garanzia, corrispondente al valore della garanzia stessa, oltre agli interessi dovuti, come previsto per legge. L'estinzione anticipata dell'obbligazione principale, comporta

l'automatica estinzione della garanzia concessa ed il pagamento al Fondo da parte dell'impresa di una commissione corrispondente al valore della garanzia. Per "valore della garanzia" si intende la differenza tra il costo di mercato, come determinato all'art 17, e il costo agevolato. Il contenuto del presente comma è riferito esclusivamente alla quota parte di provvista pubblica.

CAPO V

Obblighi del Confidi quale ente gestore del fondo

Articolo 22 - Obblighi del Confidi quale ente gestore del fondo

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo, il Confidi si attiene alle disposizioni dettate dai regolamenti comunitari, dal POR FESR 2007-2013, dalla LR 7/2008, dal DPRReg. 13/09/2008, n. 0238/Pres. e successive modificazioni, dalla DGR 1008/2009 (sull'approvazione dei sistemi di controllo e di gestione del POR) e successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale, dalle direttive e istruzioni operative impartite dall'Autorità di gestione e dalla SRA.
2. Il Confidi, in qualità di soggetto gestore, assume i seguenti obblighi:
 - a) assicurare una struttura organizzativa, anche dal punto di vista numerico degli addetti, tale da rispondere a quanto previsto dai succitati regolamenti;
 - b) informare tempestivamente la SRA in merito ad eventuali modifiche sugli assetti organizzativi e/o sul nominativo dei responsabili del procedimento o dell'istruttoria, in grado di avere un impatto sul sistema di gestione e di controllo dell'attività svolta ;
 - c) assicurare l'implementazione delle piste di controllo, di cui all'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, in relazione alle operazioni cofinanziate;
 - d) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POR, i necessari raccordi con SRA e con le altre Autorità previste dal POR stesso, impegnandosi ad ottemperare ad eventuali indirizzi, istruzioni operative e qualsivoglia richiesta da parte della medesima SRA o dell'AdG;
 - e) partecipare agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione;
 - f) seguire le indicazioni della SRA e delle altre Autorità del POR in ordine alla natura, alle modalità, alla periodicità delle informazioni e dei dati da trasmettere attraverso il sistema informativo utilizzato per la gestione del Programma;
 - g) garantire che i beneficiari coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali, e che gli stessi conservino tutta la documentazione afferente le operazioni di garanzia nell'ambito POR in un dossier separato fino al 31.12.2020;
 - h) garantire una tempestiva informazione alla SRA in ordine ad eventuali procedimenti di natura civile, penale e amministrativa che dovessero interessare le operazioni cofinanziate nell'ambito del POR;
 - i) trasmettere alla SRA, all'AdG e all'Autorità di Certificazione gli atti conseguenti a procedimenti di rideterminazione, rinuncia, revoca e recupero delle garanzie concesse;
 - j) trasmettere alla SRA, secondo le scadenze stabilite dall'AdG, le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le check list ed i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alle competenti autorità comunitarie e nazionali da parte dell'Autorità di Certificazione;
 - k) garantire l'esistenza e la funzionalità di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione dei dati contabili relativi alle operazioni finanziate;
 - l) assicurare l'esistenza e la funzionalità di un adeguato sistema contabile che permetta la contabilizzazione separata delle erogazioni a valere sul Programma;
 - m) assicurare un'adeguata raccolta e conservazione delle informazioni e della documentazione riferite ai singoli interventi finanziati;

- n) alimentare direttamente il sistema informatico di gestione e di monitoraggio del programma MIC FVG 2007-2013, secondo le disposizioni impartite dall'AdG, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità è responsabile;
 - o) trasmettere alla SRA report trimestrali sul regolare avanzamento delle operazioni finanziate, evidenziando le criticità eventualmente incontrate, le procedure adottate o le proposte per superarle;
 - p) fornire la necessaria collaborazione alla SRA e alle altre Autorità previste dal POR per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnate dai regolamenti comunitari e dagli altri atti elaborati a livello statale e regionale;
 - q) fornire tutte le informazioni utili ad elaborare e presentare alla Commissione europea, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione europea;
 - r) esaminare e dare eventualmente seguito alle risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit, soprattutto laddove tali risultanze abbiano ad oggetto procedure di gestione delle operazioni in oggetto;
 - s) applicare le procedure stabilite dall'AdG, sentita la SRA, in caso di irregolarità o di recupero delle somme indebitamente versate;
 - t) concorrere al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dall'articolo 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, prevedendo che tutta la modulistica utilizzata, compresi i contratti di garanzia, riporti i loghi e le diciture predisposte per tutte le attività cofinanziate dal POR FESR FVG 2007-2013 "Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione";
 - u) garantire il rispetto degli obblighi relativi alla stabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
 - v) verificare che le iniziative sui cui finanziamenti è stata rilasciata la garanzia siano state implementate dai beneficiari nelle sedi o unità locali ubicate all'interno del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
3. Il Confidi garantisce un'adeguata organizzazione interna degli uffici coinvolti nell'implementazione delle attività delegate nell'ambito del POR FESR e provvede all'individuazione puntuale dei soggetti responsabili e dei funzionari referenti di ogni struttura/ufficio coinvolto. In particolare:
- a) il Confidi deve adeguare gli uffici, nonché strutturarli e dotarli di personale qualificato sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di cui all'articolo 15, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
 - b) il personale coinvolto nell'implementazione del POR FESR 2007-2013 deve essere assegnato, con apposito atto organizzativo interno, a due aree funzionali distinte:
 - 1) l'area gestione che comprende le attività concernenti l'istruttoria l'attuazione/gestione e il monitoraggio delle operazioni;
 - 2) l'area controlli di primo livello che comprende gli adempimenti legati alle attività di verifica sulla effettività delle spese dichiarate dai beneficiari, nonché sulla conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali.
4. Il Confidi effettua, secondo le modalità stabilite dalla SRA su indicazione dall'AdG:
- a) i controlli amministrativo-documentali su tutte le domande presentate dai beneficiari compresi quelli relativi alla dimensione delle imprese, alla regolarità contributiva, nonché, nei casi di garanzie rilasciate secondo il regime *de minimis*, quelli relativi ai contributi a questo titolo già percepiti dalle imprese istanti nell'arco dei due esercizi finanziari precedenti;
 - b) i controlli in loco di singole operazioni;
 - c) la compilazione delle relative check list e dei verbali di controllo.
 - d) una relazione annuale aggiornata che illustri lo status delle garanzie erogate, le rispettive rimodulazioni, oltre ai risultati sino ad allora raggiunti in termini di garanzie concesse e massa creditizia erogata per settore economico/produttivo interessato, firmata dal legale rappresentante dei soggetti destinatari del fondo che illustri i risultati raggiunti con la garanzia ottenuta.
5. Qualora le verifiche portino all'individuazione di irregolarità, il Confidi informa la SRA e provvede alla redazione e successiva trasmissione all'AdG dei relativi provvedimenti in materia

6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività e Occupazione, della cui accettazione da parte della Commissione europea si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1008 del 7/05/2009.

CAPO VI Pubblicazioni ed informazioni

Articolo 23 - Informazioni di carattere tecnico-amministrativo

1. Sono a carico degli enti gestori tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione.

Articolo 24 - Informazioni

1. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere formulate tramite mail all'indirizzo politiche.economiche@regione.fvg.it oppure via fax al Servizio Politiche Economiche e marketing Territoriale al n. 0432/555976.

Articolo 25 – Pubblicazione

1. Il presente bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente bando viene altresì pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché reso disponibile sul sito [http:// www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) link "bandi_ avvisi".

Articolo 26 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato dal presente bando si precisa che i dati richiesti verranno trattati unicamente ai fini della procedura di selezione degli enti gestori, della successiva stipula del contratto e della sua gestione.
2. Si evidenzia che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo:
 - a) il diritto di accesso ai sensi della LR 7/2000;
 - b) la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati dal partecipante in sede di domanda ovvero imposti in ogni caso dalla legge.

Costituiscono parti integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:

- 1) Modello istanza di partecipazione al bando;
- 2) Criteri di operatività;
- 3) Schema di Convenzione;
- 4) Schema tipo di Relazione sul sistema di gestione e controllo;
- 5) Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, artt. 1 e 2;
- 6) Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime "de minimis" ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Allegato 1



**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (FAC-SIMILE)
contenente dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione
(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)**

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio politiche economiche e marketing territoriale
Via Sabbadini 31
33100 UDINE (UD)

Oggetto: Bando pubblico per la selezione degli enti gestori per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI. Obiettivo competitività regionale e occupazione. POR FESR 2007-2013. Asse 1 - Attività 1.2.a) Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI - Linea di intervento C) Fondo di garanzia per le PMI

IL SOTTOSCRITTO
NATO IL A
RESIDENTE IN (via, n. civico, città e prov.)
CODICE FISCALE
IN QUALITA' DI
DEL CONFIDI
CON SEDE LEGALE IN (via, n. civico, città e prov)
CON SEDE OPERATIVA IN (via, n. civico, città e prov)
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
TELEFONO - FAX - E-MAIL

(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI), I TITOLARI O LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTI I RAGGRUPPANDI DEL RAGGRUPPAMENTO MEDESIMO, DICHIARANO NELLA PRESENTE ISTANZA E SOTTOSCRIVONO CONGIUNTAMENTE LA MEDESIMA:

1. L'INTENZIONE DI COSTITUIRSI GIURIDICAMENTE IN TALE FORMA,
2. L'INDICAZIONE DEL SOGGETTO CAPOFILO A CUI FARÀ RIFERIMENTO LA REGIONE.

CHIEDE

in nome e per conto del suddetto Confidi, di partecipazione al bando in oggetto, e a tal fine

DICHIARA ED ATTESTA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.:

- a) che la completa denominazione del concorrente è: _____;
- b) che la natura e forma giuridica del concorrente sono: _____;
- c) che la data di costituzione del concorrente è: _____;
- d) di avere una sede legale o operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi;
- e) di avere tra gli associati, singolarmente o in raggruppamento temporaneo d'impresa con altri Confidi, alla data del 31 dicembre 2009, n. _____ PMI con unità produttiva ubicata nel territorio regionale;
- f) che il relativo numero di posizione INPS è: _____, che il relativo numero di posizione INAIL è: _____;

- g) di essere autorizzato alla sottoscrizione degli atti relativi al bando;
- h) che il soggetto rappresentato e i suoi amministratori non si trovano in nessuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. né sono stati loro applicati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- i) che il soggetto rappresentato e i suoi amministratori non si trovino in alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;
- j) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti:
(per ognuno, indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e incarichi ricoperti);
- k) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti:
(per ognuno, indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e incarichi ricoperti).
- Anche per questi soggetti deve essere attestata l'assenza delle condizioni ostative citate;
oppure:
che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- l) che il soggetto rappresentato ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege n. 68/1999;
oppure:
che il soggetto rappresentato non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto: _____;
- m) di avere preso visione del bando e di accettare integralmente e incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni stabilite dallo stesso, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità;
- n) che il soggetto rappresentato non ha rapporti di controllo o collegamento con altri partecipanti al presente bando ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

DI ALLEGARE

i seguenti certificati (di data non anteriore a mesi 6 dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda):

- iscrizione alla C.C.I.A.A. o atto o dichiarazione equivalente nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione, in originale o copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 comma 2 o 19 del Dpr n. 445/2000;
 - iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.;
- In luogo della richiesta documentazione, può essere prodotta dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del Dpr n. 445/2000, attestante tutti i contenuti del predetto certificato;
- copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto del Consorzio - Società consortile di garanzia e di eventuali regolamenti interni;
 - copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato delle relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e del verbale di approvazione.
 - criteri di operatività previsti dall'allegato 2) del Bando;
 - descrizione del sistema di gestione e controllo redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4) del Bando.

DI POSSEDERE

- una esperienza nei servizi di intermediazione finanziaria in attività di rilascio e gestione dei rapporti relativi alle garanzie acquisita nel quinquennio precedente la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando;
- gli elementi fondamentali della struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio che assicuri, in particolare, esperienza e qualificazione del personale da impiegare e permetta di far fronte agli oneri organizzativi previsti all'art. 22 del Bando;

DICHIARA ALTRESI'

di essere consapevole che, qualora dai controlli dell'Amministrazione regionale, di cui agli articoli 71 e ss. del DPR. n. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni allegate, decade dai benefici economici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

ESPRIME

il consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda da parte dell'amministrazione regionale, ai fini della partecipazione al bando.

Luogo e data, _____

Firma del Legale rappresentante _____

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Allegato 2

**Criteria di operatività
dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione
(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)**

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio politiche economiche e marketing territoriale
Via Sabbadini 31
33100 UDINE (UD)

Oggetto: Bando pubblico per la selezione degli enti gestori per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI. Obiettivo competitività regionale e occupazione. POR FESR 2007-2013. Asse 1 - Attività 1.2.a) Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI - Linea di intervento C) Fondo di garanzia per le PMI

IL SOTTOSCRITTO
NATO IL A
RESIDENTE IN (via, n. civico, città e prov.).....
CODICE FISCALE
IN QUALITÀ DI
DEL CONFIDI
CON SEDE LEGALE IN (via, n. civico, città e prov).....
CON SEDE OPERATIVA IN (via, n. civico, città e prov)
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
TELEFONO - FAX - E-MAIL

DICHIARA

che i dati di cui ai successivi punti a), b), c), d) ed e), corrispondenti alle evidenze di bilancio e dei sistemi informatici del Confidi, alla data del 31 dicembre 2009, si intendono riferiti ad operazioni destinate a imprese insediate nel territorio della regione FVG della/e provincia/e di _____ ed operanti nei settori _____:

a) le garanzie in essere (rischio assunto) ammontavano a complessivi euro _____ di cui: _____

(indicare riferimenti di bilancio - compreso il rischio sulle garanzie ancora non attivate dalla banca e comunque rilevabili dal bilancio);

b) i mezzi patrimoniali destinati al rilascio delle garanzie ammontavano a complessivi euro _____ di cui: _____

(indicare voci di bilancio);

c) gli apporti dei consorziati/soci nel corso dell'esercizio 2009 ammontavano a complessivi euro _____ di cui: _____

(indicare voci di bilancio riguardanti: contributi straordinari, quote societarie dei nuovi iscritti, proventi per prestazioni di garanzia, altro);

d) le garanzie in essere (rischio assunto) prestate su operazioni a medio/lungo termine ammontavano a complessivi euro _____ di cui: _____

(indicare riferimenti di bilancio - compreso il rischio sulle garanzie ancora non attivate dalla banca);

e) le garanzie in essere (rischio assunto) prestate a favore delle imprese considerate "start-up" ammontavano a complessivi euro _____

(Si considerano start up le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di diciotto mesi al momento della presentazione della domanda di garanzia)

dichiara, altresì,

di essere consapevole che, qualora dai controlli dell'Amministrazione regionale, di cui agli articoli 71 e ss. del DPR. n. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni allegate, decade dai benefici economici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

esprime

il consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda da parte dell'amministrazione regionale, ai fini della partecipazione al bando.

allega, altresì,

ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 445/2000, fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, così descritto: Tipo _____ rilasciato da _____ il _____ n. ____.

Luogo e data, _____

Firma del Legale rappresentante _____

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

Allegato 3

(riferito all'art. 8, comma 1)

POR FESR 2007-2013
OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

ASSE 1

INNOVAZIONE, RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E IMPRENDITORIALITÀ

ATTIVITÀ 1.2.a

"INCENTIVAZIONE ALLO SVILUPPO COMPETITIVO DELLE PMI"
LINEA DI INTERVENTO C) FONDO DI GARANZIA PER LE PMI.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

L'anno duemiladieci il giorno ____ del mese di _____ (____/____/2010) in Udine presso gli uffici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Udine, via Sabbadini n. 31,

tra

la Regione Friuli Venezia Giulia, successivamente denominata per brevità "Regione", rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica in Udine, via Sabbadini n. 31, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e quale legale rappresentante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, via Carducci 6, codice fiscale 80014930327, in qualità di Direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale a quest'atto autorizzato con

decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive di data _____, n. _____ /PROD, che in copia conforme all'originale di data _____, si allega al presente atto sub "A"),

e

(Organismo consortile di garanzia o Raggruppamento temporaneo di impresa) _____ successivamente denominato per brevità "Confidi", con sede legale in _____ sede operativa in _____, iscritto all'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo _____ del decreto legislativo n. 385/1993, rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante del Confidi presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto, partita IVA, _____, codice fiscale _____, in esecuzione dell'atto di data _____, che si allega al presente sub "B".)

PREMESSO

Vista la domanda presentata dal Confidi _____ in data _____ avente ad oggetto: Bando pubblico per la selezione degli enti gestori per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI - POR FESR 2007-2013, Asse 1 Attività 1.2.a) Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI - Linea di intervento C) Fondo di garanzia per le PMI".

Vista la verifica della suddetta domanda e della relativa documentazione effettuata dalla Commissione di valutazione appositamente nominata con provvedimento del Direttore centrale attività produttive.

Considerato che la Commissione ha verificato la completezza e la conformità della documentazione allegata alla domanda ed il possesso da parte del Confidi dei requisiti richiesti.

Visti l'elenco delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili che sono stati approvati con provvedimento del Direttore centrale attività produttive n. _____ dd. _____ e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. _____ dd. _____.

Considerato che per i soggetti inclusi nell'elenco di ammissibilità, la pubblicazione nel Bur del provvedimento di approvazione dell'elenco assume valore di notifica.

Considerato che il Confidi ha provveduto ad adeguare la propria struttura tecnico-organizzativa, per assicurare l'avvio della prestazione del servizio, come previsto all'art. 4, comma, 1 lettera g), del Bando.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e il Confidi in relazione alla gestione del fondo di garanzia per le PMI (di seguito Fondo) e all'erogazione delle garanzie a valere sul Fondo medesimo.

La presente convenzione potrà essere aggiornata sulla base di specifiche direttive regionali ed inoltre a seguito di eventuali variazioni di normative comunitarie, nazionali, regionali di futura emanazione.

Articolo 2

Il Confidi attesta con la sottoscrizione del presente atto di operare in conformità alle vigenti disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Articolo 3

Il Confidi è tenuto a gestire il Fondo allo scopo esclusivo di prestare garanzie a banche e intermediari autorizzati con le quali abbia preventivamente stipulato apposite convenzioni, a fronte di finanziamenti a breve - medio termine, di durata compresa tra i 12 e i 60 mesi, concessi dai medesimi soggetti finanziatori alle PMI, individuate nel Bando pubblico.

Articolo 4

Il Confidi si impegna a:

- a) costituire un vincolo di destinazione gravante sul Fondo in vista del raggiungimento delle finalità di garanzia di cui all'articolo 1), mediante un deposito vincolato del Fondo stesso presso la/le seguente/i banca/banche convenzionata/e _____
- b) depositare le somme di cui alla precedente lettera a) in forme di investimento scevre da rischi quali: depositi bancari, titoli con rating pari almeno ad AA o obbligazioni e titoli garantiti dallo Stato;
- c) gestire i fondi rischi, mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata nella domanda di partecipazione al bando, e adeguata per l'avvio della prestazione del servizio, come previsto all'art. 4, comma 1, lettera g), del bando stesso, con una propria contabilità separata dal proprio patrimonio e con procedure informatizzate in grado di consentire, in ogni momento, un'analisi comparativa delle garanzie concesse nel tempo, l'ammontare del capitale del Fondo e i fondi impegnati, evidenziando anche i beneficiari per territorio, tipologia di impresa, settore economico, tipologia di operazione, nonché le eventuali sofferenze, perdite e gli oneri di gestione;
- d) rilasciare garanzie a valere sul Fondo con le modalità stabilite nel Bando, fermo restando che la singola garanzia concessa non potrà superare l'80% (ottanta per cento) delle operazioni di finanziamento;
- e) svolgere le seguenti attività accessorie e strumentali alla gestione del Fondo ed alla concessione delle garanzie:
- realizzare azioni di promozione del Fondo, attraverso iniziative informative e pubblicitarie presso le imprese, le associazioni di categoria e gli intermediari finanziari, in merito alle finalità dei fondi ed alle relative modalità di accesso;
 - predisporre l'elenco dei Soggetti finanziatori con i quali sono state stipulate le convenzioni;
 - informare periodicamente la Regione in merito alle disponibilità del Fondo;
 - trasmettere alla Regione i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, relativi ai progetti finanziati secondo le modalità che saranno successivamente concordate;
 - ottenere dalle imprese destinatarie dei benefici l'autorizzazione a comunicare alla Regione i dati relativi alle operazioni di garanzie poste in essere, tali dati, ai sensi della normativa vigente in materia, saranno trattati da quest'ultima per tutte le attività amministrative ed istituzionali connesse;
 - attivare le procedure più opportune per il recupero delle somme pagate in caso di escussione della garanzia, fino all'eventuale deposito dell'istanza di fallimento per l'impresa garantita, se necessario, ai sensi del paragrafo 5.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
 - attuare tutte le attività di competenza del Confidi con le modalità stabilite nel Bando.

Articolo 5

Tutti i proventi, le spese e gli interessi derivanti dalla gestione finanziaria del Fondo dovranno essere imputati agli stessi fondi e depositati a maturazione nei rispettivi conti correnti.

Eventuali perdite derivanti dalla gestione finanziaria delle somme depositate saranno a carico del Confidi.

Al Fondo sono addebitate anche le perdite accertate derivanti dall'escussione delle garanzie relative ai finanziamenti dallo stesso garantiti fino ad un importo massimo pari al 20% (venti per cento) del portafoglio di garanzie concesse sui finanziamenti attivati.

La gestione del pagamento delle perdite sarà definita dal Confidi, secondo gli accordi convenzionali con i Soggetti finanziatori, anche con soluzioni transattive; saranno addebitabili ai fondi le somme per capitale e interessi, anche di mora, maturati sino al giorno del passaggio a sofferenza, nonché le eventuali spese legali, attestata da adeguata documentazione contabile/fiscale.

Il Confidi tiene indenne la Regione dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla esecuzione di prestazioni risultate erronee per errore di diritto o di fatto in base a successiva verifica regionale o ad accertamento di altra Autorità. In tali casi, inoltre, il Confidi è obbligato, su semplice richiesta della Regione, a reiterare la prestazione risultata erronea, senza alcun onere per la Regione.

Articolo 6

La Regione resta estranea ai rapporti tra Confidi e risorse umane degli stessi adibite o preposte allo svolgimento del servizio. I Confidi sollevano la Regione da ogni responsabilità al riguardo, in relazione agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, correlata o inerente alle prestazioni oggetto del presente bando.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o pregiudizi subiti dal Confidi o dal medesimo causati a terzi nell'esecuzione della presente convenzione.

Il Confidi è il solo titolare della legittimazione passiva per qualunque azione eventualmente intrapresa da terzi contro la Regione a seguito delle perdite, danni o pregiudizi anzidetti e si impegna pertanto a tenere indenne la medesima da ogni e qualunque conseguenza pregiudizievole connessa alle menzionate azioni.

Articolo 7

Il Confidi nel rilasciare le garanzie a favore delle PMI per le finalità di cui alla presente convenzione utilizza, a copertura finanziaria, il Fondo ad integrazione del proprio patrimonio di vigilanza/fondo rischi.

Il Fondo, sarà utilizzato, con un moltiplicatore minimo pari a 5 (garanzie concesse/stanzamento Fondo). Il moltiplicatore pari a 5 si applica alle risorse finanziarie disponibili al netto dell'ammontare per la copertura delle posizioni ad incaglio o sofferenza del portafoglio garanzie concesse, per il quale si applica il moltiplicatore 1.

I fondi assegnati al Confidi sono soggetti a contabilità separata rispetto le altre poste patrimoniali ed economiche e i costi di gestione non possono superare il 2% (due per cento) della consistenza del Fondo ai sensi dell'art. 43 del Reg. (CE) 1828/06.

I fondi saranno erogati in un'unica soluzione e l'ammontare del Fondo eventualmente non utilizzato al termine del programma di intervento, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2015, dovrà essere dal Confidi restituito all'amministrazione regionale, secondo le modalità indicate dal Direttore centrale attività produttive.

Le somme recuperate, anche successivamente alla data del 31 dicembre 2015, dall'ente gestore dovranno essere accreditate al Fondo per essere gestite con le modalità previste all'art. 10, comma 5 del bando.

L'erogazione dei fondi assegnati è disposta successivamente alla sottoscrizione dell'atto di convenzione con Decreto del Direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale.

Per le modalità di trasferimento delle risorse previste dal presente Bando dal Soggetto pagatore alla Regione si rinvia a quanto previsto dal DPR n. 13 settembre 2008, n. 0238/Pres. recante <<Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013>>.

Articolo 8

Il Servizio politiche economiche e marketing territoriale procede all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni convenzionali, mediante autonomi controlli, anche a campione, su attività di verifica e certificazioni dei soggetti gestori.

Qualora a seguito degli accertamenti, ovvero all'acquisizione di atti di controllo di altre Autorità, si riscontrassero violazioni delle prescrizioni convenzionali e/o irregolarità sistematiche, il Direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive procederà all'immediata contestazione al soggetto gestore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata A/R anticipata via fax. Il soggetto gestore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole sempre via fax), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla formale contestazione via fax. La Direzione centrale attività produttive, valutate le ragioni addotte, potrà procedere alla risoluzione della convenzione e alla conseguente revoca parziale o totale delle risorse finanziarie pubbliche assegnate.

La Regione si riserva la possibilità di revocare parzialmente o totalmente la quota parte di risorse finanziarie pubbliche nei seguenti casi:

- mancato raggiungimento del pieno impiego delle risorse assegnate così come previsto nel precedente articolo 7);
- mancato rispetto nell'utilizzo del Fondo alle prescrizioni contenute nella presente convenzione e nel bando;
- mancato adempimento alle direttive impartite dalla Regione o per omesso recepimento delle disposizioni legislative e normative comunitarie, nazionali, regionali;
- accertamento di gravi e circostanziate irregolarità amministrative e/o sistemiche imputabili al Confidi e non sanabili;
- assenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dichiarati all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Articolo 9

Il Confidi si obbliga a concordare preventivamente con la Regione qualunque modificazione e integrazione che si rendessero necessarie nel corso della gestione dei fondi per l'attivazione delle garanzie.

La presente convenzione potrà essere risolta dalla Regione qualora il Confidi non adempia agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, dal bando e dalle procedure operative.

Articolo 10

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe stabilite dall'Amministrazione regionale, e si risolve completate le attività formali di rendicontazione alla Commissione europea relative agli interventi finanziati nell'ambito della programmazione comunitaria.

La convenzione medesima si risolve di diritto qualora l'Amministrazione regionale abbia a disporre la cessazione del Fondo e la relativa liquidazione.

Con decreto del Presidente della Regione è disposta la cessazione del Fondo e contestualmente, o con successivo decreto, saranno definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine del quale tutte le attività del Fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.

Le risorse così affluite al bilancio regionale saranno riassegnate agli enti gestori, con un criterio di proporzionalità rispetto ai volumi complessivi di attività finanziaria attuata da ciascuno di essi, nell'ambito della gestione del Fondo di garanzia per le PMI. Tali risorse confluiranno agli enti gestori allo scopo di perseguire i propri compiti istituzionali a sostegno delle PMI regionali, per finalità analoghe a quelle previste dal POR FESR 2007-2013.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le risorse affluite al bilancio regionale di cui all'art. 10, comma 5 del bando, saranno riassegnate al Confidi capofila che ripartirà le stesse in base agli accordi interni con gli altri componenti.

Articolo 11

Per ogni controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente è esclusivamente quello di Trieste.

Per la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale.

Per il Confidi

Udine, lì

Allegato 4

(riferito all'art. 4, comma 1, lettera g)

Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo

(in conformità a quanto previsto dal manuale delle procedure per la gestione e attuazione del programma e del manuale dei controlli di primo livello di cui alla dgr. 1008/2009)

1. Introduzione

Breve introduzione con riferimento alle modalità di individuazione dell'Ente gestore e aggiornamento dell'iter di selezione (tramite gara con procedura aperta per l'affidamento della gestione del fondo di garanzia per le PMI) ad oggi. Fare riferimento alle normative di riferimento e a quanto previsto dal bando di gara per la predisposizione della presente relazione.

2. Descrizione delle funzioni e dei compiti da svolgere nell'ambito del POR FESR 2007-2013

Evidenziare nel dettaglio le funzioni delegate dall'Amministrazione regionale all'Ente gestore del fondo, facendo riferimento agli obblighi assunti per l'espletamento di tali funzioni. Specificare nel dettaglio le funzioni di gestione e quelle dei controlli di I livello come previsto dalla normativa di riferimento e dai manuali delle procedure e dei controlli (separazione delle funzioni).

3. Organigramma della struttura e ripartizione dei compiti tra i diversi uffici e/o servizi con l'individuazione dei responsabili/referenti

Specificare per ogni singola persona che interviene all'interno del sistema di gestione e controllo dell'ente gestore quali sono gli effettivi compiti e la natura degli stessi.

Inserire un organigramma dal quale si evincano gli uffici e/o servizi, strutture, sottostrutture e gruppi di lavoro dedicati alle funzioni di "gestione" e "controllo di I livello", oltre all'indicazione delle risorse umane preposte, individuate per le posizioni:

- responsabile del procedimento per le funzioni di gestione e controllo,
- responsabili della funzione di gestione (istruttoria, gestione, monitoraggio),
- responsabili della funzione di controllo di I livello con indicazione puntuale dei compiti assegnati e delle mansioni da svolgere.

In particolare, si richiede di poter agevolmente distinguere gli uffici e/o servizi dedicati alle attività citate e la relativa indipendenza funzionale, indicando gli atti interni di nomina ed attribuzione delle responsabilità. Specificare pertanto nel dettaglio tutti gli ordini di servizio e allegare curriculum vitae (vedi allegati) di ogni singola persona che interviene all'interno del sistema di gestione e controllo in relazione alle funzioni delegate.

Nel caso di eventuali strutture di supporto specificare le loro competenze in funzione del sistema di gestione e controllo. Fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 21 del bando di gara.

4. Le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni e le modalità di coinvolgimento della struttura regionale attuatrice delegante

Illustrare in maniera dettagliata le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni (accoglimento delle domande, istruttoria delle operazioni, controllo di I livello in fase di selezione, adozione e compilazione delle check list di istruttoria e di controllo di I livello in fase di selezione, coinvolgimento della Commissione di valutazione, sua composizione e sede operativa, elaborazione della graduatoria, approvazione della stessa tramite apposito provvedimento dell'Ente gestore, trasmissione della graduatoria per la pubblicazione sul BUR, impegni di spesa e concessione delle garanzie in favore dei beneficiari, alimentazione del sistema di monitoraggio) e le modalità di coinvolgimento della Struttura regionale attuatrice delegante per quanto previsto dall'articolo 12 e dall'articolo 21 del bando e quanto previsto dal "Manuale delle procedure per la gestione e l'attuazione del Programma" e dal "Manuale dei controlli di primo livello".

5. Le procedure di controllo amministrativo su base documentale e di controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 60, lettera b del Reg. CE 1083/2006 e dell'art. 13 del Reg. CE 1828/2006.

Illustrare in maniera dettagliata le procedure di controllo amministrativo sul base documentale in tutte le fasi di valutazione delle operazioni (adozione e compilazione delle check list di istruttoria e di controllo di I livello in fase di selezione, descrizione delle modalità di intervento dei controlli di I livello nella fase di selezione; adozione e compilazione delle check list di controllo di I livello in fase di attuazione/rendicontazione, descrizione delle modalità di intervento del responsabile della gestione e del responsabile del controllo di I livello nella fase di attuazione e rendicontazione). Descrivere, inoltre, il controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 60, lettera b del Reg. CE 1083/2006 e dell'art. 13 del Reg. CE 1828/2006 (descrizione delle modalità di svolgimento del controllo in loco, adozione e compilazione del verbale di sopralluogo delle check list per il controllo in loco), oltre alla descrizione degli ulteriori adempimenti per l'espletamento delle verifiche successive alla chiusura delle operazioni.

6. Le procedure di attestazione delle spese al Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Descrivere le modalità di trasmissione alla SRA per quanto previsto dall'articolo 21 del bando di gara, dal manuale delle procedure e dei controlli, di tutti i dati relativi alle attestazioni periodiche di spesa - anticipazioni erogate e spese rendicontate dai beneficiari e ritenute certificabili in seguito all'attività di controllo (adozione dei modelli in uso, invio delle check list di controllo di I livello, copia degli atti di liquidazione, scadenze previste). Indicare nello specifico tutte le scadenze e le modalità di trasmissione di tali attestazioni di spesa per quanto previsto dal capitolo 7 paragrafo 7 del manuale delle procedure.

7. Le procedure scritte per il personale in merito alle funzioni da svolgere nell'ambito del POR FESR 2007-2013

Illustrare le modalità di recepimento ed utilizzo del "Manuale delle procedure per la gestione ed attuazione del Programma" e del "Manuale dei controlli di I livello" elaborati dall'AdG e di eventuali disposizioni scritte o regolamenti interni dell'ente gestore del fondo.

8. La dotazione di strumentazione informatica per garantire l'implementazione del sistema informatico di monitoraggio e gestione del POR e la corretta conservazione dei dati contabili di cui all'art. 14 del Reg. CE 1828/2006.

Descrivere la dotazione di strumentazione informatica che verrà messa a disposizione per l'espletamento delle funzioni delegate. In maniera più specifica descrivere come il sistema informatico dell'ente gestore interagisce col sistema informatico MIC FVG 2007-2013 della regione. Specificare chi sono i responsabili addetti all'implementazione del sistema, se esiste un protocollo di colloquio adeguato, o se gli stessi inseriranno manualmente i dati all'interno di tali sistemi. Segnalare l'atto di nomina di tali responsabili.

ALLEGATI RICHIESTI

- Atti organizzativi interni (ordini di servizio)
- Curriculum Vitae di ogni singola figura che interviene a svolgere le funzioni delegate
- format Check list d'istruttoria
- format Check list di controllo di I° livello
- format pista di controllo

Allegato 5

Campo applicazione regolamento (CE) 800/2008

(riferito all'art. 19, comma 1)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, articoli 1 e 2

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
 - b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
 1. i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 2. i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 3. prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
 - c) alle imprese attive nel settore carboniero.
3. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:
 - a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
 - b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.
4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, **non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà**. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - b) qualora, se si tratta di società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.
 - d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Allegato 6

Campo applicazione regolamento (CE) 1998/2006

(riferito all'art. 19, comma 2)

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

- b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
 - c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale